

Protezione autovettura a noleggio

Esclusione della franchigia per danni al veicolo a noleggio coperti dall'assicurazione casco e furto fino a un importo massimo di CHF 10 000.-, con estensione della responsabilità civile fino a CHF 5 milioni.

INFORMAZIONI SULLA VOSTRA ASSICURAZIONE



Gentile cliente,

siamo lieti di fornirle informazioni in merito all'assicuratore e ai contenuti principali del Contratto di assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione LCA).

Chi sono i suoi partner contrattuali?

Ad assumersi il rischio per la seguente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (denominata Helvetia nelle CGA), Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Per la presente assicurazione è competente: Europäische Reiseversicherung (denominata ERV nelle CGA), una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede presso St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea. L'integrazione della responsabilità civile compete all'Helvetia.

Chi è la stipulante?

La stipulante è DER Touristik Suisse AG con sede in Herostrasse 12, CH-8048 Zurigo.

Quali rischi sono assicurati e che estensione ha la copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a erogare prestazioni variano in base alla copertura assicurativa scelta, la cui stipula è attestata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante, nelle relative Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Quali prestazioni assicurative vengono erogate?

L'ammontare delle prestazioni e dei massimali e il tipo di prestazioni assicurative erogate sono specificati nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante, nelle relative CGA e nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali persone vengono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva concluso con la stipulante, l'ERV garantisce copertura assicurativa alle persone riportate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante e un diritto di credito diretto inerente alle prestazioni escipurativa.

Le persone assicurate sono determinate in base alla conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante e alle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

A quanto ammonta il premio dovuto?

Nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva il premio viene comunicato in maniera esplicita. I dettagli relativi al premio nonché alle tasse e tariffe di legge (ad es. bollo federale) sono indicati nel conteggio dei premi o nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante.

Quali sono gli altri obblighi che incombono a lei in veste di stipulante e alle persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientrano ad esempio:

- la notifica immediata di eventuali sinistri a ERV.
- l'obbligo dello stipulante e delle persone assicurate di collaborare agli accertamenti di ERV, ad es. quelli relativi ai sinistri (obbligo di collaborazione);
- l'adozione di misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di ridurre il danno);
- la segnalazione immediata a ERV di variazioni intervenute agli elementi contenuti nella proposta d'assicurazione e nella polizza di rilevanza tale da comportare un aumento del rischio (aggravamento del rischio).

Quando inizia e termina il suo contratto d'assicurazione?

La copertura assicurativa decorre dal momento dell'adesione al contratto collettivo e ha la durata prevista dalla conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante.

Per quale motivo i dati personali vengono elaborati, trasmessi e conservati? Quali sono i dati oggetto di elaborazione?

I dati vengono raccolti ed elaborati per finalità connesse con la gestione delle attività assicurative, la distribuzione, la vendita, l'amministrazione, l'intermediazione di prodotti e servizi, la verifica del rischio nonché la gestione dei contratti assicurativi e di tutte le attività a essi connesse.

Il rilevamento, l'elaborazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati, in formato fisico e/o elettronico, avvengono nel rispetto delle disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Le categorie di dati elaborate sono essenzialmente le seguenti: dati riferiti a persone interessate e clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano rivendicazioni nonché dati concernenti l'incasso.

ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per la determinazione del premio, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione di casi assicurativi, per la lotta contro gli abusi, per le valutazioni statistiche nonché, all'interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche per scopi di marketing, inclusa la stesura di profili di clienti con l'intento di offrire al proponente prodotti personalizzati.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

Nell'intero testo si utilizza per semplificare la forma maschile, ma il contenuto si intende ovviamente esteso anche al genere femminile.

In caso di dubbi, per l'interpretazione e il contenuto dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E769

- 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- 2 ESCLUSIONE DELLA FRANCHIGIA
- 3 INTEGRAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE



1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Estensione della copertura assicurativa, ambito e periodo di validità

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il periodo di noleggio in base alla conferma della prenotazione.

1.2 Persone assicurate

- Le persone assicurate sono quelle designate nella polizza. L'assicurazione è valida per coloro che hanno stabilito la propria residenza civile o che soggiornano abitualmente
 - a) in Svizzera;
 - b) nell'Unione europea (UE), a condizione che l'assicurazione viaggi abbia una durata massima di quattro mesi e sia stata stipulata o prenotata contestualmente alla prestazione di viaggio in Svizzera;
 - al di fuori della Svizzera e trascorrono il soggiorno in Svizzera con un visto Schengen.

1.3 Veicoli assicurati

Sono assicurati autovetture, motorhome, camper, caravan, autocaravan e motociclette (elenco esaustivo) regolarmente immatricolati e noleggiati da una persona assicurata.

1.4 Esclusioni generali

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se i danni sono avvenuti in seguito a una violazione del contratto stipulato con la società di noleggio;
- se i danni si verificano durante la guida di un veicolo a motore senza la necessaria licenza di condurre o in assenza della persona di accompagnamento obbligatoria per legge;
- c) se i danni sono stati provocati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del limite legale di alcolemia nel paese in questione) o sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- d) se i danni sono stati causati da azioni o omissioni intenzionali o per grave negligenza oppure sono riconducibili al mancato rispetto del comune obbligo di diligenza;
- e) se i danni sono riconducibili a eventi bellici, terrorismo o disposizioni delle autorità:
- f) se i danni sono stati arrecati su strade non pubbliche o non ufficiali o su circuiti di gara;
- g) se i danni si verificano in occasione della partecipazione a corse, rally o durante l'allenamento per tali competizioni;
- h) se i danni si verificano commettendo intenzionalmente un delitto o un crimine o nel tentativo di compierli.

1.5 Rivendicazioni verso terzi

- Nel caso in cui la persona assicurata sia stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade qualsivoglia indennizzo derivante dal presente contratto. Se ERV ha erogato prestazioni al posto della persona civilmente responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere a ERV le rivendicazioni fino a concorrenza delle spese.
- In presenza di assicurazione cumulativa (assicurazione obbligatoria o volontaria), ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che una clausola di sussidiarietà non sia prevista anche dalle condizioni di assicurazione dell'altro assicuratore, In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.
- C Se sussistono più assicurazioni presso compagnie concessionarie, le spese vengono versate complessivamente una volta sola.

1.6 Altre disposizioni

- A Al verificarsi di un sinistro, i diritti alle prestazioni sono soggette a prescrizione dopo 2 anni.
- B Come foro competente, la persona avente diritto ha a disposizione esclusivamente il proprio domicilio in Svizzera oppure la sede di ERV, Basilea.
- C Le prestazioni percepite ingiustamente da ERV devono esserle rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto di assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero e, in particolare, alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
- E Di regola ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- F Con il risarcimento del sinistro da parte di ERV, lo stipulante cede il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione su base forfettaria e automaticamente a ERV.
- G ERV offre una copertura assicurativa e risponde per richieste di risarcimento danni e altri benefici solo nella misura in cui ciò non costituisca una limitazione di risoluzioni ONU né la violazione di eventuali sanzioni commerciali ed economiche della Svizzera, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

1.7 Obblighi in caso di sinistro

- A Rivolgersi in caso di sinistro, al servizio gestione sinistri di ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, tel. +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, sinistri@erv.ch
- B In loco deve essere assolutamente rispettata la seguente procedura: la persona assicurata/avente diritto è tenuta a:

- a) prima e dopo il sinistro, fare tutto ciò che possa contribuire a evitare, ridurre al minimo o chiarire il danno;
- b) segnalare immediatamente il danno al noleggiatore del veicolo;
- in caso di coinvolgimento di altri utenti della strada, avvertire immediatamente la polizia locale e richiedere un'indagine d'ufficio o la verbalizzazione dell'accaduto (verbale della polizia, verbale d'incidente);
- d) far redigere in loco dal noleggiatore un verbale dei danni al momento della restituzione del veicolo noleggiato;
- e) saldare direttamente in loco eventuali franchigie.
- All'assicuratore devono essere
 - fornite senza indugio le informazioni ed i documenti richiesti;
 - indicate delle coordinate bancarie (IBAN del conto bancario o postale) in assenza dei dati relativi al conto bancario, le spese di bonifico pari a CHF 40.– sono a carico della persona assicurata.
- D In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.
- E L'obbligo di assunzione delle prestazioni dell'assicuratore decade se
 - sono stati forniti intenzionalmente dati non veritieri,
 - sono stati taciuti fatti o
 - gli obblighi previsti (verbale della polizia, sopralluogo, conferma e ricevute, ecc.) sono stati disattesi
 - e tali mancanze hanno arrecato un danno all'assicurato.

2 ESCLUSIONE DELLA FRANCHIGIA



2.1 Estensione dell'assicurazione

La polizza è da intendersi come un'assicurazione con esclusione della franchigia per veicoli a noleggio e si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il periodo di noleggio in base alla conferma della prenotazione.

2.2 Eventi assicurati

Sono assicurati i danni coperti da un'assicurazione esistente casco e furto stipulata sul veicolo noleggiato (escluso inventario).

2.3 Prestazioni assicurate

- A Al verificarsi dell'evento assicurato, ERV sostiene le spese di riparazione per un importo massimo pari alla franchigia applicata all'assicurazione del veicolo a noleggio. Sono esclusi eventuali costi successivi, come la perdita del bonus, l'aumento del premio o la perdita del noleggio.
- L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia, ma è limitato complessivamente alla somma assicurata ed è pari al massimo a CHF 10 000.– per ogni contratto di noleggio. I danni ai pneumatici sono assicurati fino a un massimo di CHF 1000.–.

2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se l'assicurazione casco o furto respinge il danno;
- se per il sinistro in questione l'assicurazione che lo copre non prevede una franchigia;
- c) in caso di danni materiali alla coppa dell'olio;
- se il danno in questione è conseguente alla perdita o al danneggiamento della chiave del veicolo.

2.5 In caso di sinistro

A ERV devono essere presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- la copia del contratto di noleggio del veicolo;
- un giustificativo di pagamento della cauzione (ricevuta della società di noleggio o prova di addebito sulla carta di credito);
- l'originale dell'attestato di constatazione (verbale della polizia, verbale d'incidente);
- la copia della fattura finale del noleggiatore del veicolo;
- il conteggio riportante il pagamento della franchigia fatturata;
- la copia della polizza assicurativa.

3 INTEGRAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE



3.1 Estensione dell'assicurazione

Qualora la somma assicurata nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore del veicolo a noleggio sia inferiore a CHF 5 milioni, con questa integrazione l'Helvetia offre copertura assicurativa per i danni contemplati dall'assicurazione di responsabilità civile del veicolo a noleggio ma che superano la relativa somma assicurata. La copertura assicurativa è in tal caso limitata alla parte del danno eccedente la somma assicurata nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore del veicolo a noleggio.

3.2 Responsabilità civile assicurata

È assicurata la responsabilità civile prevista per legge dell'assicurato in qualità di conducente del veicolo a noleggio di cui al punto 1.3 in seguito a:

- uccisione, ferimento o altri danni alla salute delle persone (danni alle persone);
- distruzione, danneggiamento o smarrimento di cose (danni materiali). Sono equiparati a danni materiali l'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute nonché lo smarrimento di animali.

3.3 Prestazioni assicurate

Le prestazioni dell'Helvetia consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa dalle pretese ingiustificate e sono limitate a una somma assicurata massima di CHF 5 milioni; eventuali interessi compensativi, costi per la

- riduzione dei danni, lo svolgimento di perizie, il ricorso ad avvocati e le spese processuali nonché le indennità dovute alla parte sono da considerarsi inclusi nella somma assicurata massima.
- B Le prestazioni vengono erogate in via sussidiaria a eventuali altre assicurazioni cui spetta l'assunzione del danno. Le prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile del veicolo a noleggio vengono defalcate dalle prestazioni della presente assicurazione.

3.4 Esclusioni

- A Non sono assicurati:
 - a) la responsabilità civile per i danni riguardanti la persona o le cose di un assicurato;
 - b) la responsabilità civile per i danni materiali del coniuge o del partner registrato della persona assicurata, dei relativi parenti in linea ascendente e discendente e delle persone che vivono nella medesima economia domestica dell'assicurato;
 - c) la responsabilità civile delle persone non menzionate come assicurate nel contratto di assicurazione (ad es. altre persone che usano il veicolo a noleggio di propria iniziativa), come pure la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati da persone sotto la sua responsabilità;
 - d) la responsabilità civile di persone non autorizzate a usare il veicolo ai sensi delle disposizioni di legge e delle autorità vigenti, nonché i danni provocati durante viaggi non ammessi in virtù delle disposizioni di legge e delle autorità o per altre motivazioni:
 - e) la responsabilità civile risultante dall'uso di veicoli per i quali non è stata sottoscritta un'assicurazione di responsabilità civile;
 - f) la responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi;
 - g) i danni al veicolo assicurato nonché i danni alle cose fissate al veicolo o trasportate con lo stesso, nonché i danni alla persona arrecati ai passeggeri;
 - h) i danni che la persona assicurata doveva prevedere con un elevato grado di
 - i danni patrimoniali non riconducibili né a un danno alla persona assicurata né a un danno materiale assicurato arrecato alla parte lesa;
 - k) le pretese risultanti da una responsabilità civile assunta contrattualmente ma non contemplata dalle prescrizioni di legge;
 - I) i danni verificatisi durante viaggi per i quali l'assicurato viene remunerato;
 - m) la responsabilità civile per i sinistri non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore del veicolo a noleggio o per i quali è stata effettuata una riduzione delle prestazioni da parte dell'assicuratore di responsabilità civile veicoli a motore, nonché per il rimborso di una franchigia dell'assicurazione di responsabilità civile del veicolo a noleggio.
- B Sono altresì escluse le pretese di regresso e compensazione risultanti dalle polizze assicurative stipulate per il veicolo a noleggio.

3.5 In caso di sinistro

- ERV rappresenta l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA nell'ambito della presente assicurazione di responsabilità civile, emette le polizze a nome di quest'ultima e verifica eventuali pretese riguardanti la sua copertura. Tutte le comunicazioni relative alla presente assicurazione devono pertanto essere trasmesse a ERV. Qualora si verifichi un sinistro le cui presunte conseguenze possono essere coperte dall'assicurazione o vengano avanzate pretese di responsabilità civile nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo è tenuto a informare tempestivamente ERV. Unitamente alla segnalazione è necessario trasmettere, oltre ai documenti indicati al punto 1.7 C, anche una copia della polizza di responsabilità civile veicoli a motore del veicolo a noleggio e i relativi dati di contetto.
- B L'assicurato autorizza ERV ad acquisire ulteriori informazioni da tutte le compagnie assicurative. L'assicurato dispensa le compagnie assicurative e i rispettivi sistemi di informazione centralizzati nonché eventuali altri soggetti coinvolti dall'obbligo di riservatezza e li autorizza a trasmettere a ERV o all'Helvetia tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto.
- C L'Helvetia si riserva il diritto di assegnare all'assicurato un difensore, nella persona di un avvocato, affinché gli conferisca procura. Dopo essere stata nominata rappresentante dell'assicurato o in nome e per conto proprio, l'Helvetia conduce le trattative con effetto vincolante con la parte lesa.
- Il regolamento delle pretese della parte lesa da parte dell'Helvetia ha sempre carattere vincolante per l'assicurato. L'assicurato si impegna a supportare l'Helvetia nella definizione dell'accaduto e ad astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle pretese avanzate dalla parte lesa (rispetto del contratto). Segnatamente, l'assicurato non è autorizzato né a riconoscere pretese di responsabilità civile né ad effettuare pagamenti a favore della parte lesa né a cedere pretese derivanti dal presente contratto di assicurazione a una parte lesa o a soggetti terzi. Inoltre, in caso di avvio di un processo civile, deve affidarne all'Helvetia la conduzione. Se viene riconosciuta all'assicurato un'indennità giudiziaria, questa deve essere erogata dall'Helvetia, a condizione che non sia finalizzata a coprire le spese personali dell'assicurato.

E769÷12.19